

In seguito alla riunione del tavolo tecnico del 21 aprile u.s. in merito alla discussione della “Circolare formatori professionali” e sulla base delle osservazioni emerse dal confronto nell’ambito del tavolo tecnico sono state apportate le seguenti modifiche:

- Paragrafo 1.3 Direzioni regionali
 - È stato aggiunto “in accordo con la Direzione centrale per la formazione”;
- Paragrafo 2.1 Formatore professionale:
 - È stato aggiunto “Per i Comandi sede di polo didattico territoriale saranno previsti ulteriori 2 formatori professionali”.
- Paragrafo 2.1.1 Profilo di competenza è stato aggiunto:
 - “nel settore in cui lo stesso è stato formato”
- Paragrafo 2.1.2 Prova preselettiva:
 - È stato sostituito il punto 1 come segue: “Appartenenza al ruolo dei Vigili del fuoco con almeno la qualifica di Vigile coordinatore e al ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto del CNVVF, ma non meno di tre anni dalla quiescenza;
 - Sono stati eliminati i seguenti punti:
 - Non appartenere all’Albo dei formatori in altro di settore;
 - Non essere Formatore esperto in altro settore;
 - Il punto 6 è stato sostituito con “Essere idoneo in maniera incondizionata al servizio d’istituto e al soccorso tecnico urgente.
 - “dell’ordine di ruolo” è stato sostituito con “il criterio dell’anzianità di servizio”
 - È stato modificato il paragrafo relativo agli argomenti della prova preselettiva con “Gli argomenti e la banca dati dei quiz su cui vertono le domande della prova teorica saranno riportati sulla intranet del CNVVF per consentire una adeguata preparazione dei concorrenti alla selezione per “Aspiranti formatori professionali”
 - È stata modificata la modalità di individuazione dei discenti da ammettere al corso di formazione nella seguente maniera: “Sarà cura della Direzione centrale per la formazione individuare le carenze per ogni Direzione regionale e, a sua volta, ogni Direzione regionale attingerà dalla propria graduatoria il relativo numero di “Aspiranti istruttori professionali” da ammettere al corso.
- Paragrafo 2.1.3 Percorso formativo
 - È stato sistemato il paragrafo rapporto formatore/discenti nella seguente maniera: “Il rapporto formatori /aspiranti formatori professionali: 1/5, di cui almeno 1 formatore esperto
- Paragrafo 2.1.3.1 Verifica finale delle competenze acquisite:
 - È stato portato a 80/100 il punteggio minimo per superare la prova teorica e pratica
 - È stato eliminato il seguente capoverso:” Docenti e formatori professionali esperti saranno a disposizione della Commissione d’esame finale, per rappresentare la progressione di ciascun aspirante durante il corso di formazione sia per le abilità acquisite sia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”
 - Il capoverso dell’abilitazione al modulo OUT-DOOR è stato modificato come segue: “estensione all’abilitazione a “Trainer” del modulo di “OUT-DOOR”, nelle more della definizione di apposita circolare di settore, sarà effettuata con due settimane di affiancamento nei corsi di “OUT-DOOR” immediatamente disponibili. Al termine del periodo di affiancamento sopracitato, sarà cura dello staff didattico del corso esprimere giudizio favorevole o contrario sulla abilitazione dell’allievo a “Trainer” del modulo di “OUT-DOOR”
- Paragrafo 3 Aggiornamento dei Formatori professionali:
 - È stato sistemato il capoverso “prestando servizio per almeno...” con “prestando servizio per almeno 2 settimane per anno, di cui almeno due settimane consecutive”
- Paragrafo 4 Formatore professionale esperto
 - È stato modificato il numero di formatori professionali esperti per ogni regione “tenuto conto che in ogni regione dovrà essere prevista la presenza di un numero di Formatori professionali

esperti pari a 1 formatore esperto ogni 10 formatori professionali previsti nell'organico teorico della regione.”

- Paragrafo 4.1.1 “Titoli preferenziali”

- Il punto 3 è stato modificato nella seguente maniera “essere formatore professionale da almeno 5 anni e che abbia prestato servizio come formatore professionale per almeno 10 settimane nei corsi d'ingresso per allievo vigile del fuoco”
- La tabella dei titoli preferenziali è stata modificata come segue:

Titolo di studio	Punteggio
Attesto di qualifica professionale, rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria superiore	1
Possesso diploma di scuola secondario di II grado	2
Possesso di laurea breve (3 anni)	4
Possesso di laurea magistrale	6

- Il punto b è stato eliminato

- Paragrafo 6 Norme transitorie

- Il primo capoverso è stato modificato come segue: “In prima applicazione e per valorizzare le competenze maturate nelle precedenti edizioni del corso per “Aspiranti Istruttori Professionali”, gli Istruttori professionali che hanno svolto attività di docenza in almeno 6 settimane nelle ultime tre precedenti edizioni possono accedere direttamente al corso per “Formatore professionale esperto”. L'ammissione avviene senza preselezione, previa specifica richiesta dell'interessato, purché i requisiti siano posseduti alla data di pubblicazione della presente circolare.”
- Nella tabella del programma è stato eliminato il refuso segnalato.